

COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA
PROVINCIA di FROSINONE

Prot. 9275

Ord. n. 41/2014

Li, 17/12/2014.

MACELLAZIONE DEI SUINI AD USO FAMILIARE ED ESAME TRICHINOSCOPICO

IL SINDACO

- Vista la legge 23/12/1978, n. 833;
- Visti gli articoli 1 e 13 del Regolamento per la vigilanza delle carni approvato con R. D. n. 3298 del 20/12/1928;
- Visti i Regolamenti 853/2004/CE, 854/2004/CE e 882/04;
- Le linee guida per l'applicazione del Reg. 853/2004/CE del 22/03/2010 (S.O. n. 97 BURL n. 19 del 21/05/2010);
- Visto il Regolamento 2075/2005/CE del 05/12/2005;
- Vista la nota prot. n. 8967 53/01 del 22/01/2010 della Regione Lazio;
- Viste le linee guida per l'applicazione del Reg. 2075/2005/CE approvate con determinazione n. D2860 del 31/08/2007 (S.O. n. 2 BURL n. 28);
- Visto il capitolo XI della Determinazione n. 2860 del 31/08/2007 specifico per i cinghiali abbattuti a caccia;
- Visto il Regolamento 1162/2009/CE;
- Visto il Regolamento 1099/2009/CE;
- Visto il Decreto Legislativo n. 131 del 06/11/2013;

ORDINA

1. La macellazione dei suidi ad uso familiare deve essere effettuata nei macelli autorizzati, nei giorni e negli orari di attività;
2. È consentita, in deroga al punto 1 e per effetto della presente ordinanza, la macellazione presso il proprio domicilio;
3. La macellazione deve essere eseguita da personale esperto, deve avvenire nelle ore diurne, con l'impiego di pistola a proiettile captivo, al fine di assicurare il rispetto delle norme di stordimento in vigore;
4. Gli strumenti e gli utensili, devono essere conservati in buone condizioni d'igiene, lavati e disinfettati prima e dopo ogni macellazione e lavorazione delle carni;
5. Tutte le carni ed i prodotti derivati sono destinati ad esclusivo consumo familiare del richiedente e non possono essere in alcun modo ceduti a terzi;
6. Le carni, gli organi e i visceri non possono essere allontanati prima che siano stati sottoposti a visita veterinaria;
7. La visita veterinaria deve essere svolta in luoghi di concentrazione (raduni) secondo orari prestabiliti;
8. Per ogni suide macellato è necessario l'esame trichinoscopico per digestione, che può essere effettuato presso:
 - a. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana;
 - b. Altro laboratorio accreditato che può effettuare esami ufficiali per la ricerca di trichinella ai sensi dell'art. 12 Reg. CE 882/2004, Reg. CE 2075/05, Determinazione R. L. n. 2860/07 e Reg. CE 1162/09;
9. In attesa dell'esito dell'esame trichinoscopico, le carni potranno essere lavorate ma non esitate al consumo; il servizio veterinario informerà l'utente dell'esito delle analisi solo in caso di esame sfavorevole entro 7 gg successivi alla visita;
10. Al momento della visita ispettiva gli interessati dovranno esibire:
 - Dichiarazione di provenienza degli animali;
 - L'attestazione di avvenuto versamento delle somme dovute (€ 20,00 da versare esclusivamente presso gli sportelli del CUP Aziendale codice LVE12);
 - L'attestazione di avvenuto pagamento dell'esame trichinoscopico;
11. I punti da 6 a 10 si applicano anche ai cinghiali abbattuti a caccia.

Copia della presente ordinanza sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Ente e depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.



Il Sindaco
Dott. Benedetto Mario Evangelista